

Legge regionale 30 novembre 1987 , n. 41 - TESTO VIGENTE dal 16/12/1987

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 concernente << Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici >>.

Art. 4

Dopo l' art. 8 ter della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, come integrata dalla presente legge, è aggiunto il seguente:

<< Art. 8 quater

Cessazione dall' ufficio

Entro tre mesi successivi alla cessazione dall' ufficio i soggetti indicati nell' articolo 8 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al primo comma, n. 1), dell' articolo 8/bis, intervenute dopo l' ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche, come prevista al n. 2) del comma medesimo.

Si applica l' ultimo comma dell' articolo 8 bis.

Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano nel caso di riconferma del soggetto. >>.